


Unité des Communes valdôtaines
MONT-CERVIN



**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI
ALLA PRIMA INFANZIA**

Approvato con deliberazione di Giunta n. 40 del 25/07/2024

Indice del Regolamento

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Titolarià	3
Art. 3 - Capienza.....	3
Art. 4 – Orari del servizio e calendario.....	3
Art. 5 – Chiusure	4
Art. 6 – Soggetti ammessi al servizio.....	5
Art. 7 – Domande di ammissione al servizio	6
Art. 8 – Graduatoria e criteri di ammissione.....	6
Art. 9 – Ammissione.....	8
Art. 10 – Controlli.....	9
Art. 11 – Assenze	9
Art. 12 – Ambientamento	9
Art. 13 – Dimissioni	10
Art. 14 – Frequenza, accompagnamento e ritiro	10
Art. 15 – Allontanamento in caso di malattia.....	11
Art. 16 – Assistenza socio-sanitaria.....	11
Art. 17 – Dieta.....	11
Art. 18 – Sicurezza e divieti	11
Art. 19 – Quota mensile di contribuzione	12
Art. 20 –Informazione e partecipazione delle famiglie	12
Art. 21 – Altri servizi - Servizi ludico ricreativi	12
Art. 22 – Reclami e istanze.....	12
Art. 23 –Utilizzo immagini.....	12
Art. 24 - Protezione dei dati personali ex artt. 13-14 Reg. UE 679/16.....	13
Art. 25 – Disposizioni finali.....	13

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione dei nidi d'infanzia e degli spazi gioco presenti nel territorio dell'Unité Mont-Cervin, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il nido d'infanzia, erogato nelle strutture di Antey-Saint-André, Châtillon, Saint-Vincent, Valtournenche Breuil-Cervinia e Verrayes, e lo spazio gioco erogato nelle strutture di Antey-Saint-André, Saint Vincent e Breuil-Cervinia sono servizi socio-educativi di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni, residenti in Valle d'Aosta, prioritariamente nei Comuni dell'Unité Mont-Cervin, con la funzione e lo scopo di:
 - promuovere il loro benessere psicofisico;
 - favorire la loro crescita armonica, lo sviluppo delle loro competenze, abilità e potenzialità;
 - offrire loro un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;
 - sostenere ed affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;
 - prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.

Art. 2 – Titolarità

1. L'Unité Mont-Cervin (di seguito anche Ente), in collaborazione con i Comuni del proprio comprensorio, è titolare dei seguenti servizi:
 - Nido d'infanzia "dott. Samuele Rosset" di Châtillon a gestione diretta;
 - Nido d'infanzia e Spazio gioco di Antey-Saint-André a gestione indiretta (tramite appalto)
 - Nido d'infanzia e Spazio gioco Crétier-Joris di Saint-Vincent a gestione indiretta (tramite convenzione);
 - Nido d'infanzia e Spazio gioco di Valtournenche Breuil-Cervinia a gestione indiretta (tramite appalto)
 - Nido d'infanzia di Verrayes a gestione indiretta (tramite appalto)

Art. 3 - Capienza

1. La capienza dei servizi è stabilita dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta che, con proprio provvedimento, autorizza l'esercizio dell'attività e definisce il numero dei posti disponibili nelle varie strutture.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività autorizzata, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti.

Art. 4 – Orari del servizio e calendario

1. Il servizio è articolato in anni socio-educativi, estesi dal 1° settembre sino al 31 agosto dell'anno solare successivo.
2. L'orario quotidiano di funzionamento del nido d'infanzia è, di norma, fissato in 10 ore, compatibilmente con la specificità di ogni struttura e articolato in cinque giorni settimanali nei Nidi di Antey-Saint-André, Châtillon, Saint-Vincent e Verrayes e sei giorni settimanali nel Nido di Valtournenche Breuil-Cervinia, con le seguenti modalità di fruizione:
 - tempo pieno;

- tempo parziale di norma orizzontale da 15, 20, 25 e 30 ore settimanali.
3. La scelta della modalità di fruizione è unica, tra quelle sopra indicate, fatte salve richieste specifiche, motivate con relazione dell'assistente sociale rilasciate ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.
 4. L'effettivo orario di funzionamento del servizio è definito dall'Ente in accordo con le singole Amministrazioni, tenendo conto delle esigenze dell'utenza e della sostenibilità del servizio ed in particolare:
 - Nido d'infanzia e Spazio gioco di Antey-Saint-André apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30;
 - Nido d'infanzia dott. Samuele Rosset di Châtillon apertura il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 il mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
 - Nido d'infanzia e Spazio gioco Crétier-Joris di Saint-Vincent apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00;
 - Nido d'infanzia e Spazio gioco di Valtournenche Breuil-Cervinia apertura dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 17:30
 - Nido d'infanzia di Verrayes apertura dalle ore 7:30 alle ore 17:30;
 5. Per i servizi di nido e di spazio gioco, l'orario di apertura potrà subire variazioni autorizzate dall'Ente su richieste ed esigenze emerse in corso di gestione del servizio nel rispetto del monte ore di apertura previsto oppure a causa di eventi non prevedibili e/o per cause di forza maggiore.
 6. Per entrambi i servizi, l'orario di frequenza è concordato con la famiglia in fase di ambientamento, sulla base della normativa vigente, delle esigenze del bambino e delle necessità organizzative della struttura.
 7. L'orario concordato deve essere scrupolosamente osservato e potrà subire variazioni solo previo accordo con il coordinatore del servizio e compatibilmente con l'organizzazione del servizio stesso.
 8. Per il servizio di spazio gioco è prevista, come da normativa vigente, una frequenza massima di 5 ore giornaliere consecutive, in quanto non è consentita la somministrazione del pranzo.
 9. Il servizio di spazio gioco dell'Unité des Communes Mont-Cervin prevede una frequenza minima di 15 ore ed una massima di 70 ore mensili, e l'articolazione dell'orario, che deve essere concordata con il coordinatore del servizio, deve essere compatibile con la valenza pedagogica del servizio stesso e la sua organizzazione, tenuto conto delle esigenze del singolo bambino e dell'intero gruppo.

Art. 5 – Chiusure

1. Il calendario annuale di funzionamento del Nido d'Infanzia e Spazio gioco prevede l'apertura di 48 settimane sulla base delle disposizioni regionali in materia.
2. Le effettive chiusure del servizio sono definite, sulla base delle disposizioni regionali vigenti, dall'Ente in accordo con il coordinatore del servizio, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, dell'organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e del territorio di appartenenza.
3. Il calendario e l'orario di apertura del servizio (di cui all'art. 4 del presente Regolamento) potrebbero subire variazioni a causa di eventi non prevedibili e/o per cause di forza maggiore.
4. In ogni caso, l'Ente si riserva la facoltà di chiudere le strutture ogni qualvolta si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori e/o interventi di manutenzione degli stabili. In tal caso, l'Ente stesso fornirà un congruo preavviso alle famiglie, la cui quota di contribuzione verrà, nel caso di fruizione del servizio di nido d'infanzia, proporzionalmente ridotta.

Art. 6 – Soggetti ammessi al servizio

1. Sono ammessi ai servizi di Nido d'infanzia e di Spazio gioco, su richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.
2. Sono requisiti essenziali per l'accettazione della domanda di ammissione al servizio:
 - la nascita del/la bambino/a;
 - la residenza del/la bambino/a in un Comune della Valle d'Aosta, requisito che dovrà essere mantenuto durante l'intero arco di permanenza presso il nido d'infanzia, pena le dimissioni d'ufficio del/la bambino/a.
3. L'accettazione di eventuali richieste di iscrizione di bambini/e non residenti in Valle d'Aosta è subordinata alle seguenti condizioni:
 - dovrà essere residuale rispetto all'utenza residente, alla quale è comunque garantita priorità di accesso al servizio;
 - nel caso in cui successivamente all'inserimento di un minore non residente in Valle d'Aosta dovesse essere approvata una nuova graduatoria, il permanere dell'iscrizione temporanea è subordinato alla disponibilità di posti nel servizio, in mancanza della quale, l'Ente gestore si impegna a fornire un preavviso di 30 giorni per le dimissioni.
4. L'inserimento del minore al nido è effettuato sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria, redatta ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
5. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza al nido è prolungata di diritto sino alla frequenza della medesima. I genitori sono tenuti a trasmettere, con un preavviso di 15 giorni, la data di ritiro dei bambini per l'inserimento alla scuola dell'infanzia.
6. In via eccezionale è consentita la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età di minori disabili, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
7. Ai fini delle ammissioni, sono ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria, le seguenti situazioni:
 - a) bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per il quale è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere inserito in un'altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del bambino;
 - b) bambini appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;
 - c) bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
 - d) bambini affidati a parenti o a terze persone;
 - e) famiglie monogenitoriali (per famiglia monogenitoriale si intende quella in cui il minore sia stato riconosciuto da un solo genitore oppure sia figlio di vedovo/a).

Le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria o dal responsabile dell'équipe stessa con apposita relazione entro i termini stabiliti dall'Ente gestore per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisti o imprevedibili.

8. L'inserimento dei minori che versino nelle situazioni problematiche di cui sopra può essere effettuato, in presenza di posti vacanti, in qualsiasi periodo dell'anno, anche al di fuori delle graduatorie in corso di validità.
9. L'Ente può richiedere, agli uffici regionali competenti, la possibilità di integrare temporaneamente l'autorizzazione di n. 1 posto, da utilizzare esclusivamente nel caso di richiesta di inserimento urgente, da parte dell'équipe socio-sanitaria, di utenti con gravi problemi sanitari, psicologici o di disabilità.
10. Non sono ammessi al servizio di nido d'infanzia e allo spazio gioco i minori appartenenti a nuclei familiari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso. È facoltà della Giunta dell'Unité ammettere i minori stessi, nel caso in cui la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal Servizio sociale regionale.

Art. 7 – Domande di ammissione al servizio

1. Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate con le modalità e secondo le tempistiche stabiliti dall'Ente, come da indicazioni rese disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, ossia con cadenza semestrale l'Unité Mont-Cervin forma una nuova graduatoria per ognuna delle strutture: viene stilata una graduatoria considerando le domande pervenute nel mese di aprile ed una graduatoria residuale considerando le domande pervenute da metà settembre a metà ottobre di ogni anno. In particolare le domande pervenute entro il 30 aprile permetteranno un inserimento del minore dal 1° luglio al 31 dicembre, compatibilmente con la disponibilità dei posti, mentre le domande pervenute entro metà ottobre permetteranno un inserimento del minore dal 1° gennaio al 30 giugno sui posti residuali di ciascun nido.
2. In caso di disponibilità di posti i coordinatori pedagogici possono disporre l'inserimento anticipato dei bambini. Resta inteso che in caso di un congruo numero di posti vacanti e mancanza di candidati nelle graduatorie esistenti per singolo nido sarà facoltà dell'Ente, sentiti i coordinatori pedagogici, accettare domande di inserimento anche al di fuori dei termini definiti.
3. Ad ogni domanda presentata sono assegnati i punteggi previsti all'art. 8 del presente Regolamento, al fine di redigere la graduatoria di inserimento.
4. La domanda di ammissione può essere rinnovata/integrata in caso di situazione lavorativa e familiare più vantaggiosa, ai fini del riconoscimento di un maggiore punteggio in occasione della formazione di una nuova graduatoria.
5. Le domande di ammissione relative a minori già presenti in graduatoria in attesa di posti disponibili si intendono automaticamente valide fino a rinuncia da parte di almeno un genitore.
6. Per i minori già inseriti per i quali si intenda richiedere il trasferimento presso altra struttura dovrà essere presentata una nuova domanda.
7. I minori già ammessi al servizio gli anni precedenti mantengono l'iscrizione sino alla data di inizio della frequenza della scuola dell'infanzia e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza.
8. È richiesta nuova istanza qualora la famiglia abbia precedentemente rinunciato al posto.
9. I minori utilmente collocati nella graduatoria e non ammessi al servizio entro la scadenza della medesima, se ancora interessati al servizio, debbono ripresentare istanza.

Art. 8 – Graduatoria e criteri di ammissione

1. Le graduatorie vengono stilate tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dalla famiglia sulla domanda (es. 1 = priorità, 2 = seconda scelta ecc.). Viene stilata una graduatoria per ogni singolo nido e spazio gioco. Qualora l'utente risulti ammesso nella graduatoria della prima scelta non comparirà nella graduatoria delle successive scelte tranne nel caso di graduatorie straordinarie. Qualora l'utente non abbia disponibilità sui posti della prima scelta, verrà utilmente collocato nella

graduatoria della seconda scelta in base al proprio punteggio (e a seguire nella terza scelta in caso di indisponibilità di posti nella seconda scelta ed a seguire). Potranno essere stilate delle graduatorie straordinarie delle seconde scelte, per ogni nido, contenenti le domande degli utenti rinunciare alle prime scelte. Tali graduatorie saranno in subordine a tutte le altre e saranno stilate in un momento successivo, compatibilmente con i posti disponibili e gli ambientamenti programmati

2. Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.
3. L'Unité provvede a comunicare la collocazione in graduatoria ai singoli utenti; la graduatoria, con i dati anonimizzati attraverso l'attribuzione di un codice, è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.
4. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (provvisoria) chi rileva che il punteggio non è stato attribuito correttamente, in base a quanto dichiarato o alla documentazione prodotta, può chiederne la revisione.
5. Dopo aver deciso nel merito delle richieste di revisione del punteggio, la graduatoria definitiva degli ammessi, una per ogni struttura, è approvata con determinazione del Responsabile del servizio con cadenza semestrale.
6. La graduatoria così formata conserva validità sino al 30 giugno dell'anno successivo per la graduatoria di settembre/ottobre e sino al 31 dicembre dell'anno in corso per la graduatoria di aprile.
7. Al fine di garantire il diritto al servizio alla prima infanzia ai minori residenti nei Comuni minori e favorire l'insediamento dei nuclei familiari in tutti i territori dell'Unité, ai bambini residenti nei Comuni non sede di nido (Chamois, La Magdeleine, Torgnon, Chambave, Saint Denis e Pontey), verrà garantito, per la sola graduatoria di aprile, 1 posto/bimbo in sede di graduatoria sul nido limitrofo ed in particolare:
 - 1 posto nido per minore residente nel Comune di Chamois, 1 posto nido per minore residente nel Comune di La Magdeleine e 1 posto nido per minore residente nel Comune di Torgnon nella graduatoria relativa al nido di Antey St André. In caso di più domande il posto verrà destinato al minore con punteggio più alto.
 - 1 posto nido per minore residente nel Comune di Chambave, 1 posto nido per minore residente nel Comune di St Denis nella graduatoria relativa al nido di Verrayes. In caso di più domande di bimbi residenti il posto verrà destinato al minore con punteggio più alto
 - 1 posto nido per minore residente nel Comune di Pontey nella graduatoria relativa al nido di Chatillon. In caso di più domande di bimbi residenti il posto verrà destinato al minore con punteggio più alto

Nel caso in cui nella graduatoria in vigore non siano presenti domande di bimbi residenti nei Comuni non sede di nido, tutti i posti disponibili verranno regolarmente occupati sulla base delle domande presentate per quella graduatoria, nell'ottica dell'importanza della piena occupazione dei posti per l'ottimizzazione del servizio.

8. Ai fini della formazione della graduatoria, vengono assegnati i seguenti punteggi, considerando la situazione del minore al momento della presentazione della domanda di ammissione:
 - a) Residenti nel Comune sede di nido e spazio gioco: PUNTI 400
 - b) Residenti nei Comuni limitrofi stabiliti dalla Giunta dei Sindaci:
 - Per nido e spazio gioco Antey: Chamois, La Magdeleine e Torgnon
 - Per nido Châtillon: Pontey
 - per nido Verrayes: Chambave e Saint-Denis PUNTI 300
 - c) Residenti in altri Comuni dell'Unité Mont-Cervin PUNTI 200

- | | |
|---|-----------------|
| d) Residenti in altri Comuni della Valle d'Aosta | PUNTI 100 |
| e) Utenti che hanno già presentato domanda, ma esclusi dalla precedente graduatoria | PUNTI 10 |
| f) le famiglie monogenitoriali, (vedovo/a, separato/a o divorziato/a con affidamento esclusivo, bambino riconosciuto da un solo genitore) precisando che nel caso di bambino riconosciuto da entrambi i genitori si considera la presenza di tutti e due i genitori anche se questi non risultano dalla stessa situazione anagrafica. Se invece i genitori sono separati ed il bambino è affidato ad uno di essi si terrà conto solo della presenza del genitore affidatario. La medesima procedura si applica anche in presenza di genitori non coniugati e non conviventi nel caso in cui, con provvedimento del giudice, sia determinato l'affidamento ed il mantenimento del bambino. | PUNTI 50 |
| g) i bambini affidati a parenti o terze persone | PUNTI 50 |
| h) la presenza nella famiglia anagrafica di disabili con invalidità certificata superiore o uguale al 74% oppure con attestazione di handicap grave (legge 104/92); | PUNTI 20 |
| i) l'attività lavorativa dei genitori | |
| • <i>per ogni genitore lavoratore a tempo pieno e indeterminato</i> | PUNTI 20 |
| • <i>per ogni genitore lavoratore a tempo determinato (proporzionalmente ai mesi lavorati nell'anno socio-educativo di riferimento)</i> | PUNTI da 0 a 20 |
| • <i>per ogni genitore lavoratore part-time (proporzionalmente alla percentuale di ore lavorate)</i> | PUNTI da 0 a 20 |
| • <i>per ogni genitore studente con obbligo di frequenza e/o tirocinante</i> | PUNTI 10 |
| • <i>per ogni genitore non lavoratore</i> | PUNTI 0 |
| j) per i non residenti nel Comune sede di nido, l'attività lavorativa di almeno uno dei genitori nel Comune stesso: | PUNTI 10 |
| k) la presenza di altri figli minorenni nel nucleo anagrafico
(<i>per ogni figlio minorenne oltre quello per il quale si chiede il servizio</i>); | PUNTI 5 |
| l) la presenza di altri figli che frequentano già nello stesso nido cui si riferisce la domanda: | PUNTI 10 |
| m) per la sola graduatoria di settembre/ottobre per i bimbi che entro la chiusura delle domande per la graduatoria abbiano compiuto 6 mesi di vita | PUNTI 20 |

9. A parità di punteggio, acquisito con i precedenti criteri, le domande verranno ordinate secondo la data di nascita del bambino dando la priorità al minore nato prima.

A parità di data di nascita le domande verranno ordinate in base all'ora di nascita.

10. I minori che non hanno ancora compiuto i sei mesi al momento della chiamata conservano il loro posto e sono inseriti al compimento del sesto mese compatibilmente con l'organizzazione del nido ed in accordo con il coordinatore.

Art. 9 – Ammissione

1. L'assegnazione dei posti disponibili avviene seguendo l'ordine della graduatoria.
2. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato ha a disposizione 10 giorni lavorativi per accettare o rinunciare l'inserimento;
3. La rinuncia al servizio individuato come prima scelta comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria in corso di validità, salvo quanto previsto all'art 8 c 1

4. Le famiglie che, dopo aver presentato domanda per un posto di nido, accettano temporaneamente la frequenza di spazio gioco, anche per motivi di continuità educativa, mantengono il loro posto in graduatoria ed hanno diritto al passaggio ad un posto di nido appena esso si renderà disponibile. Se questo non avvenisse prima della decadenza della graduatoria, saranno tenute a presentare nuova domanda per il posto di nido.
5. Sentito il coordinatore pedagogico, nell'ottica della flessibilità del servizio, potranno essere modificati i tempi di frequenza, se compatibili con l'organizzazione del nido, su apposita richiesta scritta delle famiglie, con applicazione a partire da inizio mese.

Art. 10 – Controlli

1. Vengono effettuati controlli formali sulla correttezza della compilazione delle domande e controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse.
2. Nel caso si rilevi la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Il provvedimento di rideterminazione viene assunto entro la data fissata per l'inizio della frequenza.
3. Si veda inoltre quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento in punto di dimissioni.

Art. 11 – Assenze

1. Le assenze del minore per motivi di salute o altri motivi devono essere comunicate entro le ore 9:30 al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio in funzione dei minori presenti. In caso di mancata comunicazione dell'assenza del minore entro tale ora, il personale della struttura potrà attivare la procedura "anti-abbandono" e contattare telefonicamente i genitori per una verifica.
2. I genitori sono tenuti a comunicare al coordinatore del servizio i periodi di ferie della famiglia e le assenze dovute a motivi familiari, possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo.
3. Per la riammissione al nido e allo spazio gioco dopo un'assenza dovuta a malattia della durata dai 5 giorni consecutivi per i Nidi di Antey-Saint-André, Châtillon, Saint-Vincent e Verrayes e dai 6 giorni consecutivi per il Nido di Valtournenche Breuil-Cervinia è necessaria la presentazione di autocertificazione di un genitore che il minore non presenta malattie contagiose e/o diffuse e riportante la data in cui, a giudizio del curante, il bambino non presenta più sintomi né rischio di contagio per la comunità, .Tale norma vale anche per allontanamento in caso di malattia di cui al successivo articolo 15.
4. Per entrambi i servizi di nido e di spazio gioco, essendo la frequenza flessibile, si raccomanda comunque alle famiglie la massima collaborazione e disponibilità nel comunicare agli operatori tutte le informazioni relative alla salute del bambino che rivestano importanza per il resto del gruppo o riguardanti le assenze di altra natura che possano avere ricadute sull'organizzazione dello stesso.
5. In caso di assenza dovuta a motivo diverso da malattia o ad una malattia di durata inferiore a 5 giorni consecutivi, il bambino può riprendere la frequenza con la sola comunicazione del genitore.

Art. 12 – Ambientamento

1. Ai fini dell'ingresso del minore nei servizi per l'infanzia, è richiesta un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico pediatra di libera scelta o dal medico di sanità pubblica. Non è invece richiesto alcun esame laboratoristico preliminare. È richiesta, per ogni minore, la presentazione della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi vaccinali, ai sensi della

normativa vigente. In mancanza di tale documentazione, il minore non potrà essere accolto al servizio.

2. L'ambientamento del minore al nido d'infanzia e nello spazio gioco deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore o di una persona comunque familiare al minore, a ciò espressamente autorizzata dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono stabiliti dal coordinatore del servizio e dagli operatori di riferimento.
3. La data di inserimento deve essere concordata con il coordinatore del servizio. Il mancato inserimento, entro la data concordata, se non per gravi e comprovati motivi, comporta la perdita del diritto all'ammissione.
4. Nel periodo di ambientamento il minore deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori, che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.

Art. 13 – Dimissioni

1. Nel corso della permanenza del minore al nido e allo spazio gioco, potranno essere disposte le dimissioni dello stesso in caso di:
 - dichiarazioni mendaci o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile presentati al momento della domanda di ammissione al nido;
 - ripetuta inosservanza dell'orario di entrata e di uscita;
 - assenza ingiustificata superiore a 30 giorni consecutivi;
 - morosità nel pagamento della retta mensile di frequenza per un periodo superiore a tre mesi anche non consecutivi;
 - mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il genitore che intende ritirare il minore dal nido d'infanzia è tenuto a fornire un preavviso scritto di almeno 15 giorni. In caso contrario il genitore è tenuto a versare la retta corrispondente ai 15 giorni di cui sopra.

Art. 14 – Frequenza, accompagnamento e ritiro

1. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e garantire il buon funzionamento del servizio.
2. Il genitore è tenuto alla stretta osservanza degli orari di entrata ed uscita concordati.
3. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del/la bambino/a per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.
4. All'uscita i/le bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al nido. Non possono essere in ogni caso consegnati ai minori di 18 anni.
5. Qualora i genitori o le persone maggiorenni di cui al precedente comma siano impossibilitati al ritiro del minore al momento dell'uscita dal nido, i genitori devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - provvedere affinché la persona delegata per l'occasione al ritiro del bambino, esclusivamente maggiorenne, si presenti al nido munita di documento di identità.

Art. 15 – Allontanamento in caso di malattia

1. Nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, il coordinatore del servizio o il personale educativo avvisano i genitori, i quali sono tenuti a provvedere tempestivamente al ritiro del minore dal nido o dallo spazio gioco e ad attenersi alle indicazioni per il rientro di cui al precedente art. 11 c. 3.

Art. 16 – Assistenza socio-sanitaria

1. L'assistenza e la vigilanza socio-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale del nido d'infanzia e dello spazio gioco deve procedere alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi previsti dalla normativa vigente, sulla base di puntuale prescrizione medica, che stabilisca il dosaggio e gli orari, e nel solo caso in cui i genitori - o chi ne fa le veci - ne abbiano fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo nido del minore.

Art. 17 – Dieta

1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in accordo con l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, tenendo conto delle esigenze dei bambini. Per il servizio di spazio gioco non è prevista la somministrazione del pasto, ma è prevista la somministrazione dello spuntino mattutino o pomeridiano, come da tabella dietetica approvata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. In caso di allergie o intolleranze, la famiglia deve presentare relativa prescrizione medica (pediatra di famiglia o altro specialista dell'Azienda U.S.L.) contenente indicazioni relative agli alimenti da non somministrare.
3. Il certificato medico di cui al comma 2 deve contenere le date di inizio e di termine della prescrizione.
4. I menù promuovono un'alimentazione varia ed equilibrata e rispettano, per quanto compatibile con le esigenze organizzative del servizio, le differenze culturali.
5. Le richieste di variazioni al menù derivanti da ragioni etico-religiose o culturali devono essere corredate da apposita autocertificazione. La dieta differenziata è accordata, fatti salvi gli eventuali limiti organizzativi e/o economici, derivanti dall'approvvigionamento delle derrate necessarie.

Art. 18 – Sicurezza e divieti

1. L'accesso al nido e allo spazio gioco non è consentito agli estranei, cioè a persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini, se non preventivamente autorizzati dal coordinatore.
2. Non è consentito ai genitori portare e/o somministrare propri alimenti di alcun genere ai bambini all'interno del nido, salvo la fornitura diretta di specifici prodotti alimentari in presenza di patologie, certificate dal medico, che richiedano diete particolari.
3. È fatto divieto ai bambini di portare oggetti piccoli e pericolosi per la propria ed altrui incolumità anche riferita all'ingeribilità accidentale degli stessi.
4. Si richiede che i bambini non indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini e monili simili; in ogni caso il gestore non è responsabile degli oggetti di valore o capi di pregio indossati dai bambini ed eventualmente smarriti o deteriorati.

Art. 19 – Quota mensile di contribuzione

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio.
2. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia per il servizio di nido, successivamente individuata quale “retta”, nonché le eventuali detrazioni, sono stabilite dall’Ente secondo le disposizioni dettate dalle direttive regionali, sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE minorenni).
3. Per lo spazio gioco la retta viene definita annualmente con apposita deliberazione della Giunta dei Sindaci;
4. I genitori o i soggetti esercenti la potestà parentale, sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE al momento dell’accettazione all’inserimento al nido, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l’applicazione della quota di contribuzione massima tranne diverse disposizioni indicati in appositi atti regionali o della Giunta dei Sindaci.
5. Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare che si verifichi successivamente all’ammissione, i genitori possono presentare la nuova dichiarazione ISEE per ottenere la rideterminazione della retta, che avrà effetto a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.
6. La retta è interamente dovuta dal primo giorno di ambientamento del bambino, secondo quanto stabilito dall’Ente gestore.-Nel caso in cui l’ambientamento inizi nel corso del mese o in caso di ritiro nel corso del mese, la quota mensile dovuta è riproporzionata.
7. Il mancato versamento della retta, in caso di conclamata morosità, comporta l’attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l’interruzione della frequenza al nido e allo spazio gioco, salvo quanto indicato all’art. 6, comma 10 del presente Regolamento. Potrà essere esclusa l’ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l’anno precedente.

Art. 20 – Informazione e partecipazione delle famiglie

1. La partecipazione delle famiglie dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia è garantita secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente fra cui l’Assemblea generale dei genitori, di cui alla DGR 1564/2015 e successive modificazioni.

Art. 21 – Altri servizi - Servizi ludico ricreativi

1. Possono essere previsti servizi ludico-ricreativi sulla base della vigente normativa regionale. Presso la struttura di Valtournenche è attualmente previsto un servizio ludico-ricreativo (Miniclub) in concessione

Art. 22 – Reclami e istanze

1. Ogni reclamo o proposta potrà essere rivolto, secondo le competenze, alla Coordinatrice del nido oppure all’Ente gestore del singolo servizio alla prima infanzia.

Art. 23 – Utilizzo immagini

1. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) ed europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), i servizi alla prima infanzia non utilizzano immagini dei minori ai fini della diffusione per scopi divulgativi dell’attività sociale (ad es. pubblicazione di foto/audio/video sul sito web o sui social, su articoli, locandine, in

- occasione di mostre e esposizioni). Eventuali riprese saranno effettuate in modo tale da non consentire l'identificazione dei minori.
2. A seguito di acquisizione di specifica autorizzazione, il personale utilizza fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti dati personali dei minori quali l'immagine, la voce, il nome, per documentare attività educative e didattiche. Tali materiali (dossier stampati/file) sono utilizzati esclusivamente per uso interno e comunicati esclusivamente ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale in occasione degli incontri parentali.
 3. In occasione di particolari eventi quali feste di fine anno ed altre iniziative rivolte alle famiglie dei minori, potrà essere realizzata documentazione fotografica a scopo divulgativo che non consenta il riconoscimento dei minori coinvolti.
 4. In presenza di particolari necessità di documentazione, verrà fornita idonea informativa sull'uso che si vuole fare delle riprese audio e video fotografiche e, in quel contesto, se d'accordo, potrà essere espresso il consenso al trattamento delle immagini.
 5. Non è in nessun caso consentita, da parte delle famiglie utenti del servizio, alcuna forma di divulgazione del materiale fotografico esposto all'interno della struttura e/o consegnato. In particolare ne sono vietate la comunicazione e la diffusione sia in formato cartaceo, sia telematico, ivi compreso mediante i social media (stati di whatsapp, facebook o altri canali social). Comportamenti difformi saranno di esclusiva responsabilità dell'autore.

Art. 24 - Protezione dei dati personali ex artt. 13-14 Reg. UE 679/16

1. L'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin in qualità di Titolare, effettua il Trattamento di Dati Personali per le sole finalità necessarie all'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri, comunque in modo lecito e secondo correttezza.
2. Il trattamento può essere eseguito anche con l'utilizzo di procedure informatiche.
3. Il trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
4. I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare da personale operante presso le strutture e/o Funzionari dell'Unité e nei casi consentiti, per una corretta gestione del trattamento, comunicati a soggetti esterni debitamente nominati Responsabili del Trattamento.
5. La conservazione dei dati personali per il trattamento è stabilita nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
6. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e ha la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo, può esercitare in qualunque momento i diritti previsti dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del Regolamento UE 2016/679.
7. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR può essere contattato telefonicamente allo 0125.1899500 o via mail all'indirizzo dpo@isimplify.it e Pec dpoisimplify@pec.it.
8. L' informativa completa è disponibile sul sito internet istituzionale dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia vigenti tempo per tempo, in quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte dell'Ente.